



**CITTÀ DI TORREMAGGIORE**  
*PROVINCIA DI FOGGIA*

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Affissa all'Albo Pretorio  
il 10/09/2014

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-**

Nr. Progr. **24**

Data **10/09/2014**

Seduta Nr. **11**

Cod. Ente : 71017

*Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione in data 10/09/2014 alle ore 10:15.*

*Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 10/09/2014 alle ore 10:15 in adunanza URGENTE di SECONDA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
COSTANZO DI IORIO	S	ENNIO MARINELLI	S		
NICOLA LUIGI CALVITTO	S	PASQUALE MONTELEONE	S		
MAURO PRENCIPE	S	PIERO ANTONIO IPPOLITO	S		
EMILIO DI PUMPO	N	ANNA LAMEDICA	S		
NICOLA CIRIGNANO	N	RENATO LARICCIA	S		
MICHELE TARTAGLIA	N	VALERIO ZIFARO	N		
FRANCESCO GAROFALO	S	ALCIDE DI PUMPO	S		
RAFFAELE DE SANTIS	S				
RAFFAELE MANNA	N				
GIOVANNI PETTA	S				
TOTALE Presenti: <b>12</b>			TOTALE Assenti: <b>5</b>		

Sono altresì presenti in aula gli assessori: FAIENZA ANTONIO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. MAURO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti necessari.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).-**

Il Presidente del Consiglio, alle ore 10,20, invita il Segretario Generale, dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva, a procedere all'appello nominale dei Consiglieri.

Effettuato l'appello, risultano presenti n. 11 Consiglieri ed assenti 6 e, precisamente i sigg.: E. Di Pumpo, Cirignano, Tartaglia, Manna, Zifaro, Ippolito.

Constatato che è presente il numero legale dei Consiglieri assegnati ed in carica, il Presidente del Consiglio dichiara valida ed aperta la seduta.

Il Presidente, comunica l'assenza giustificata per motivi personali del Consigliere Zifaro.

Si dà atto che alle ore 10,25 entrano in aula i Consiglieri Cirignano, Tartaglia, Ippolito per cui i presenti risultano 14 – Assenti 3;

Il Presidente propone un minuto di raccoglimento per le vittime del nubifragio avvenuto sul Gargano.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO** che gli interventi dei consiglieri comunali vengono depositati in atti presso l'Ufficio Segreteria;

**PREMESSO** che:

- la Legge 147/2013, art. 1 comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
- l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;
- l'art. 1 comma 687 della L. 147/2013 recita che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”;

**VISTO** l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che conferisce all'ente locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 702 della L. 147/2013 che stabilisce che “resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

**RITENUTO NECESSARIO**, nell'ambito della disciplina della IUC e della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvare il regolamento della TASI, tributo disciplinato dall'art.1, commi da 669 a 681, della Legge 147/2013;

**RITENUTO** inoltre approvare il regolamento TASI allegato al presente provvedimento, disciplinando, tra l'altro:

- la percentuale di versamento a carico dell'occupante quando non coincida col proprietario, ai sensi dell'art.1 comma 681 della L. 147/2013;
- le dichiarazioni, facendo salve, ove compatibili, quelle presentate ai fini IMU;
- le scadenze dei versamenti, stabilite al 16 giugno e al 16 dicembre come quelle stabilite dalla normativa per l'IMU, sia perché le modalità di calcolo e di versamento sono le stesse, sia per non moltiplicare gli adempimenti a carico dei contribuenti;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

**ESAMINATI** il regolamento per la TASI, costituito da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**UDITA** la seguente modifica proposta dal Sindaco – Assessore al Bilancio – :

- Sostituire al comma 3 dell'art. 4 le parole “nella misura del 10 per cento del tributo” con le parole “nella misura del 30 per cento del tributo”;

A questo punto, il Presidente mette ai voti la proposta di modifica, così come illustrata dal Sindaco;

**Presenti n. 14 Assenti 3 (E. Di Pumpo, Manna, Zifaro);**

**Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la proposta di modifica viene approvata.**

**VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;**

**VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;**

**VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;**

**VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;**

**VISTA la Legge 147/2013;**

**VISTO la legge 2 maggio 2014, n. 68;**

**VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;**

**VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;**

**ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;**

**VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

**Il Presidente, mette a votazione l'accapo così come modificato, che consegue il seguente risultato:**

**Presenti n. 14 Assenti 3 (E. Di Pumpo, Manna, Zifaro);**

**Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, l'accapo viene approvato.**

### **D E L I B E R A**

**di approvare le premesse quale parte integrante della presente deliberazione;**

- 1. di approvare il "Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)", riportato in allegato al presente atto, per come modificato con la presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;**
- 2. di dare atto che il predetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;**
- 3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011;**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;**

**VISTO il 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.267/2000;**

**Presenti n. 14 Assenti 3 (E. Di Pumpo, Manna, Zifaro);**

**Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,**

**D E L I B E R A**

**di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to MAURO PRENCIPE

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/09/2014 al 25/09/2014 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 10/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.***

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 10/09/2014, ai sensi dell'Art. 134, 4<sup>^</sup> comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Addi,.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li 10/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA



**Città di Torremaggiore**

# **Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

– Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 10/09/2014;

# Indice

<b>Art. 1 - Oggetto</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Soggetto attivo</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Presupposto impositivo</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 4 –Soggetti passivi</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Base imponibile</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 6 – Aliquote e servizi indivisibili</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Detrazione per abitazione principale</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale...</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 – Dichiarazione</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 10 – Versamenti e rimborsi</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 12 – Clausola di adeguamento</b> .....	<b>5</b>

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

## **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.
4. Per i fabbricati di cui ai commi 2 e 3 l'agevolazione viene riconosciuta a far data dalla presentazione dell'apposita dichiarazione.

#### **Art. 6 – Aliquote e servizi indivisibili**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza
  - Servizi relativi alla viabilità e circolazione stradale e servizi di manutenzione degli edifici ed aree comunali
  - Servizio di illuminazione pubblica
  - Servizio di protezione civile
  - Servizi relativi al verde pubblico e alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica, per ciascuno dei predetti servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. In tale ipotesi il Consiglio Comunale stabilisce l'ammontare e le modalità di applicazione delle detrazioni, anche differenziando l'importo in ragione dell'ammontare della rendita.

#### **Art. 8 – Unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale.**

1. Si applicano l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare:
  - a) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 1.000,00.
  - b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Le esenzioni sono riconosciute a far data dalla presentazione dell'apposita dichiarazione.

### **Art. 9 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

### **Art. 10 – Versamenti e rimborsi**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Non si procede al rimborso per importi inferiori ai 12 euro.

### **Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

### **Art. 12 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale n. 18 del 21 maggio 2014

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di maggio, si è riunito il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sig.ri:

Presidente	Rag. Oronzo Castellano	Assente Giustificato
Componente	Dott. Giovanni Ancora	
Componente	Rag. Matteo Colella	

Per i seguenti adempimenti:

- Esprime il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
**“Approvazione regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”**;

Acquisita preliminarmente la seguente documentazione:


- Copia della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
**“Approvazione regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”**;
- Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

il collegio esamina la documentazione acquisita e redige apposito parere che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Torremaggiore, concluse le operazioni di controllo della documentazione acquisita consegna il presente verbale con relativo dal parere allegato.

Dalla Sede Municipale 21 maggio 2014

Il collegio dei Revisori

Presidente	Rag. Oronzo Castellano	Assente Giustificato
Componente	Dott. Giovanni Ancora	
Componente	Rag. Matteo Colella	



# COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 5 del 21 maggio 2014

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 09,30 si è riunito il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sig.ri:

Presidente	Dott. Oronzo Castellano	Assente Giustificato
Componente	Dott. Giovanni Ancora	
Componente	Rag. Matteo Colella	

Per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”**;

Il Collegio dei Revisori del Comune di Torremaggiore, esaminata la documentazione fornita dal Dirigente del II Settore Economico Finanziario,

## PREMESSO

- che la Legge 147/2013, art. 1 comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
- che l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;
- che l'art. 1 comma 687 della L. 147/2013 recita che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”;

## VISTO

- l'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che conferisce all'ente locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza;
- l'articolo 1, comma 702 della L. 147/2013 che stabilisce che “resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;
- l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali,



# COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile, con cui è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e Contabile espresso dal Dirigente responsabile;

Tutto ciò premesso e visto il collegio dei revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: ***"Approvazione regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)"***.

Dalla Sede Municipale 21 maggio 2014

Il collegio dei Revisori

Presidente	Rag. Oronzo Castellano	Assente Giustificato
Componente	Dott. Giovanni Ancora	
Componente	Rag. Matteo Colella	